

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3451-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica

(BERLINGUER)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato n. 3451)

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della
Repubblica il 17 settembre 1998*

(V. Stampato Camera n. 5238)

modificato dalla Camera dei deputati il 27 gennaio 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 gennaio 1999*

Disposizioni in materia di compensi per le commissioni
giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi

Art. 1.

1. Il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, è elevato di lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

2. La misura dei compensi, differenziata secondo quanto previsto dal medesimo articolo 4, comma 5, secondo periodo, della citata legge n. 425 del 1997, e nel limite di spesa complessiva rideterminato ai sensi del comma 1, è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola.

3. Nel limite di spesa complessiva come rideterminato dal comma 1 è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 425 del 1997. La quota-parte da riservare al predetto compenso e la relativa misura sono stabilite nella stessa contrattazione collettiva di comparto.

4. Fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale della scuola alla determinazione della misura dei compensi di cui ai commi 2 e 3 si provvede

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Art. 1.

Identico

con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 120 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999 e 2000, mediante l'utilizzo **delle proiezioni per gli anni medesimi** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 120 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **1999**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.